

N.RG 493 / 2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Borgo Valsugana
Sezione 01**

Il Giudice di Pace di Borgo Valsugana Dott. TIZIANA TOMA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 493 / 2022 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2022

TRA

Parte istante: ()

Parte istante: ASSOCIAZIONE NAZIONALI DEI CONSUMATORI E
DELLE MICRO IMPRESE MIGLIORE TUTELA "MIGLIORE TUTELA"
(93062710251)

E

Controparte: COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO (80016550222)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso del 03/12/22 la Sig. _____ proponeva impugnazione
avverso il verbale di contestazione n° _____ del 03/11/22,
emesso dalla Sezione Polizia stradale di Belluno, notificatole in qualità di
obbligato in solido il 26/11/22, con il quale si accertava che il 27/10/22, alle
ore 08,38, il conducente del veicolo targato _____, sulla strada SS 47
della Valsugana, in località Martincelli nord, al Km 74,25, nel Comune di



Grigno, violava l'art. 142, comma 8. C.d.S., poiché circolava alla velocità di Km 106,4, considerata la tolleranza di legge, eccedendo di Km 16,4 il limite di velocità ivi imposto di Km/h 90, violazione accertata a mezzo di strumentazione Telelaser, mod. Trucam, TC005740, matr. 945930-CPU 946434, omologata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con provvedimento n° 3248 del 13/06/11, tarata e verificata.

In atti l'opponente eccepiva il mancato rispetto dei termini per la notifica del verbale nonché una lesione del diritto di difesa per il fatto che lo stesso verbale risultava illeggibile alla pagina 3) relativa all'indicazione dei dati tecnici dell'apparecchio elettronico utilizzato per l'accertamento della violazione, nello specifico relativamente ai "dati della presunta omologazione", con ciò contestando implicitamente la mancanza della prova in ordine alla corretta omologazione della strumentazione Telelaser utilizzata per l'accertamento del 27/10/22, censura che deve ritenersi degna d'accoglimento ed assorbente di ogni ulteriore doglianza dedotta. L'amministrazione convenuta si costituiva con memorie difensive del 23/05/23, richiamandosi integralmente al contenuto delle controdeduzioni a firma degli agenti accertatori da ritenersi parte integrante dell'atto di costituzione, insistendo sulla legittimità dell'atto impugnato. L'istruzione probatoria di causa condotta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta agli atti conduce a ritenere accertato quanto segue.

Va premesso anzitutto che il verbale opposto risulta notificato all'opponente nei termini previsti dall'art. 201 C.d.S., considerato che l'accertamento della violazione avveniva il 27/10/22 mentre la notificazione si perfezionava il 26/11/22.

Nel merito, giova osservare come sia onere dell'amministrazione convenuta provare che la strumentazione atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata previamente sottoposta alla prescritta omologazione (Cass. civ. n° 5122/11; Cass. civ. n° 1921/19).

L'amministrazione convenuta afferma che l'apparecchiatura Telelaser Trucam matr. TC005740 sia stata omologata con decreto prot. n° 3248 del



13/06/11.

Tuttavia tale atto, non prodotto, ha natura di determina dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), a firma del Direttore Generale dott. ing. Sergio Dondolini, ovunque reperibile in rete, ma non di decreto di omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, ex art. 192 C.d.S..

Occorre quindi muovere le premesse dall'inquadramento giuridico della fattispecie astratta da ricondurre all'ipotesi di specie, ossia il combinato disposto degli artt. 142, comma 6, C.d.S. e 192, comma 2, Reg. es. C.d.S.. L'art. 142, comma 6, C.d.S., è la norma che statuisce in merito all'accertamento della velocità, prevedendo al comma 6 che : « per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media ...».

L'art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l'ottenimento dell'omologazione e dell'approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione.

Tra le due procedure l'elemento discrezionale che emerge è la "rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento".

Nel caso dell'omologazione, si richiederà di accertare "...la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento...".

La norma in parola stabilisce poi che l'omologazione viene rilasciata - su richiesta della ditta produttrice - dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, presso il quale è depositato uno dei prototipi e consiste nell'accertamento della corrispondenza ed efficacia della strumentazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al Codice della Strada.

Distinta dall'omologazione è la c.d. approvazione che invece è una procedura descritta dal terzo comma dell'art. 192 C.d.S. del Regolamento di attuazione al Codice della Strada e viene rilasciata per tutti quegli apparecchi per i quali il Regolamento d'attuazione non stabilisce le



caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

Giova altresì richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n° 113/15 che, oltre a dichiarare incostituzionale l'art. 45 nella parte in cui non assoggetta a verifiche periodiche le apparecchiature di rilevamento delle violazioni di velocità o comunque infrazioni, stabilisce che l'uso delle apparecchiature risulta strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze.

La sentenza in parola, nel richiamare il disposto dell'art. 142, comma 6, C.d.S. il quale statuisce che, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate..., evidenzia come detta soluzione normativa si giustifichi per la peculiarità della fattispecie concreta che, allo stato attuale della tecnologia, rende impossibile o sproporzionalmente oneroso riprodurre l'accertamento dell'eccesso di velocità in caso di sua contestazione.

Nella motivazione si legge: "E' evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento fra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. E' vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compromessa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare- onere di difficile assolvimento a causa dell'irripetibilità dell'accertamento- il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo".

Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, il dettato dell'art. 142, comma 6, C.d.S., mira ad un bilanciamento di interessi pubblici e privati: infatti, da una parte, ci sono la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico e la tutela dell'integrità fisica degli utenti, ma dall'altra non si possono ignorare valori altrettanto importanti come la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del



sanzionato.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n° 282 del 13 giugno 2017, emanato in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, nel definire le procedure finalizzate all'approvazione dei misuratori di velocità, ha asserito invece che non sussista alcuna differenza fra "omologazione" ed "approvazione" di un'apparecchiatura che sarebbero dunque sinonimi.

In particolare, nella comunicazione del MIT n° 372 del 08/10/20, pubblicata il giorno 11/11/20, si afferma che la terminologia usata dal legislatore, avendo come riferimento normativo l'art. 45, comma 6, C.d.S., e l'art. 192, regolamento d'attuazione del C.d.S., porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di omologazione e di approvazione. Inoltre le argomentazioni sostenute dal Ministero si basano sulla considerazione che la differenza fra procedimento di omologazione e di approvazione debba ricercarsi nel fatto che, per il primo, esistono le relative norme tecniche di riferimento europee/o italiane, mentre, per il secondo, manca tale riferimento e che, nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento, l'Ufficio ministeriale dall'inizio della propria attività di settore ed ancora attualmente, provvede alla loro approvazione e che quindi tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di Polizia per l'accertamento delle violazioni, sono soggetti ad "approvazione".

Da ultimo giova osservare che, con circolare n° 8176 del 11/11/20, si è confermata la tesi della totale equivalenza dei procedimenti di approvazione ed omologazione.

Tanto esposto, se è vero che in numerose disposizioni del Codice della Strada, approvazione ed omologazione sono indicate in via alternativa, quasi a sancirne l'equipollenza, tuttavia è l'art. 192 C.d.S. a fornire la chiave di lettura in merito al fatto che l'evidente uso promiscuo dei due termini sia solamente apparente, trattandosi di due procedure diverse fra loro e che giungono a diversi provvedimenti conclusivi.

L'omologazione, infatti, è un procedimento amministrativo che accerta la



rispondenza e la conformità dell'apparecchiatura alle prescrizioni del Regolamento del Codice della Strada, esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità d'accertamento con riferimento alla normativa vigente; tale verifica di corrispondenza non è invece richiesta nell'ambito della procedura di mera approvazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto statuito dall'art. 142, comma 6, C.d.S., deve ritenersi che, quanto sostenuto dal Ministero, oltre a privare di significato e portata la valenza delle norme dettate in materia, pur confermate ed interpretate dalla Corte Costituzionale, deroghi, secondo i principi in materia di gerarchia delle fonti di legge, ad una disposizione legislativa e si ponga dunque in netto contrasto con l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in seno alla giurisprudenza maggioritaria, il quale ha ritenuto, invece, che i termini "omologazione" ed "approvazione" non possano ritenersi sinonimi (Tribunale di Roma, sez. XIII, sent. n° 4652 del 16/03/21, Tribunale di Torino, sentenza n° 3420 del 2020).

Pertanto deve ritenersi che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall'art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà ritenersi illegittima stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti, in considerazione del fatto che il legislatore richiede, per la mera approvazione, una minore precisione mentre nel caso dell'omologazione si richiedono vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste, evidentemente, nell'interesse della collettività ed a presidio della garanzia del diritto di difesa.

E poiché nel caso specifico l'amministrazione convenuta non ha fornito prova in giudizio che il dispositivo di rilevamento Telelaser Trucam impiegato per l'accertamento del 27/10/22, fosse debitamente omologato con decreto ministeriale e non semplicemente approvato, le risultanze dell'apparecchiatura in parola non possano essere utilizzate ai fini



dell'accertamento della violazione, con conseguente illegittimità del verbale di contestazione ed annullamento dello stesso.

Il Giudice di Pace, infine, visto l'art. 91 c.p.c., vista l'istanza di parte ricorrente di rifusione delle spese del presente procedimento nonché la documentazione prodotta agli atti, liquida l'importo di €43,00 per contributo unificato e di €9,30 per spese postali, con conseguente condanna del Commissariato del Governo, in persona del Commissario p.t., a pagare in favore di _____ l'importo complessivo di € 52,30.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da _____

ASSOCIAZIONE NAZIONALI DEI CONSUMATORI E DELLE MICRO IMPRESE MIGLIORE TUTELA "MIGLIORE TUTELA",

nei confronti di

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- Accoglie il ricorso del 03/12/2022 e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n° _____ del 03/11/22, emesso dalla Sezione Polizia stradale di Belluno;
- condanna il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona del Commissario p.t., a pagare a _____, la somma di € 52,30 a titolo di rifusione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Borgo Valsugana, lì 20-12-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. TIZIANA TOMA

